

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Prof. Avv. Alberto Monti | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore) |

nella seduta del 17 giugno 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Il Ricorrente, titolare di un conto corrente, ora estinto, lamenta l'errata modifica, da parte della Banca resistente, dell'indirizzo postale per la spedizione della corrispondenza a detto conto corrente, e chiede all'ABF l'accertamento della violazione del diritto alla "privacy", nonché il risarcimento del danno, stimato in Euro 3.000,00, in ipotesi subito per effetto:

- dell'erronea indicazione dell'indirizzo del conto corrente;
- del tempo impiegato per risolvere la controversia;
- dalle spese sostenute per la procedura ABF.

L'errore nell'indicazione dell'indirizzo per il recapito della corrispondenza relativa al conto corrente in discorso è stato formalmente segnalato dal cliente all'intermediario con reclamo in data 29 luglio 2009, nel quale il Ricorrente ha affermato di essersene accorto esaminando la contabile di eseguito che gli era stata consegnata allo sportello in esito ad una disposizione di bonifico impartita in data 5 gennaio 2009.

A seguito di verifiche, l'intermediario ha accertato che la erronea variazione di indirizzo era stata in effetti apportata in data 3 gennaio 2009, a causa di un disguido nell'integrazione delle procedure informatiche durante un processo di riassetto interno. È stato altresì accertato che il conto corrente in questione è stato estinto, su richiesta del Ricorrente, in data 19 febbraio 2009 e che le uniche due comunicazioni recanti l'errato indirizzo postale sono state la contabile del 5 gennaio 2009 ritirata personalmente dal cliente allo sportello



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

e l'estratto di chiusura del conto corrente al 19 febbraio 2009, spedito in busta sigillata dall'intermediario il 27 marzo 2009.

La Banca resistente, pur ammettendo l'errore materiale nella variazione dell'indirizzo del cliente, afferma che, in considerazione di quanto sopra esposto, tale errore non ha cagionato alcun pregiudizio al Ricorrente e per tale ragione chiede all'ABF il rigetto del ricorso. Ciò nonostante, per ragioni di correttezza e per il ritardo nella risposta al reclamo, nelle more del procedimento corrente l'intermediario ha spontaneamente versato al cliente la somma di Euro 150,00 a titolo di indennizzo. Con nota del 6 aprile 2010, il Ricorrente ha dichiarato di rifiutare la proposta della Banca resistente, insistendo nelle proprie maggiori pretese.

DIRITTO

L'erronea variazione dell'indirizzo postale associato al conto corrente per effetto di un disguido tecnico non è contestata dalla Banca resistente. Tuttavia, l'accoglimento della domanda risarcitoria, siccome formulata dal Ricorrente, presuppone la dimostrazione di un pregiudizio dal medesimo subito per effetto di tale erronea variazione.

Nella specie, è emerso che l'erronea modifica dell'indirizzo postale associato al conto corrente ha spiegato effetto per un lasso di tempo assai breve, giacché la variazione è occorsa in data 3 gennaio 2009 ed il conto è stato estinto dal Ricorrente in data 19 febbraio 2009. È emerso altresì che le uniche due comunicazioni recanti l'indirizzo errato sono state una lettera contabile relativa ad una operazione di bonifico, ritirata allo sportello dal medesimo Ricorrente, e l'estratto di chiusura del conto corrente al 19 febbraio 2009, spedito in busta sigillata all'indirizzo errato. In argomento, non è dato sapere se il contenuto di tale comunicazione sia mai in effetti entrato nella disponibilità di soggetti terzi, atteso che il nominativo del cliente risultava correttamente indicato nell'intestazione della busta chiusa e l'errore concerneva soltanto l'indirizzo postale di recapito.

In via meramente incidentale, appare utile notare che il Ricorrente, pur avendo ritirato allo sportello la contabile con l'indirizzo errato all'inizio del mese di gennaio 2009, ha formalmente segnalato alla Banca il disguido riscontrato soltanto con reclamo in data 29 luglio 2009. Non risulta, peraltro, che prima di allora il Ricorrente abbia ritenuto di segnalare alla Banca neppure il mancato recapito dell'estratto di chiusura del conto corrente di cui aveva domandato l'estinzione nel mese di febbraio 2009.

In ogni caso, alla luce delle risultanze istruttorie appare chiaro che il Ricorrente non ha provato di aver subito alcun danno risarcibile in conseguenza della condotta della Banca resistente, la quale ha peraltro ritenuto, per ragioni di correttezza, di riconoscere al cliente l'importo di Euro 150,00 a titolo di indennizzo.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO